

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 690 DEL 12 2 NOV. 2021		
Oggetto: Tribunale Civile di Roma: Ricorso n. 42332/21 R.G. ex art. 696 bis c.p.c. per Consulenza Tecnica Preventiva promosso da una paziente ed il suo coniuge c/Azienda Ospedaliera S. Giovanni - Addolorata notificato via PEC l'8 settembre 2021. Autorizzazione a resistere in giudizio. Affidamento patrocinio legale all'Avv. Pierpaola Meledandri. Compenso presunto complessivo di € 2.391,13, spese generali e C.A.P. comprese. (rif. ns. fasc. n. 6881).		
Esercizio 2022 Conto 2020201	U.O.S.D ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	
Centro di Costo IUOA060000	LEGALE	
Sottoconto n° 202020101 "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" Budget: - Assegnato €	Sig. Roberto Garbini Estensore Il Responsabile del procedimento	
- Utilizzato €	Sig. Roberto Garbini	
- Presente Atto € 2.391,13		
- Residuo €	Data Firma Robers God.	
Ovvero schema allegato Scostamento Budget NO SI Il Direttore della U.o. Economico Finanziaria e Patrimoniale:	II Dirigente Responsabile ad interim della U.O.S.D. Dr.ssa Angela Antonietta-Giuzio (
Pasquale Ferrari		
Data 4/11/2011	Proposta n. 774 del 03. 14 2021	
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO	PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Data 18/11/08/SANITARIO (Patrizia Magrini)	Data	
Gli estremi della registrazione e della data di pubb	W. CORPORT TO AND CONTROL IS ADDRESS OF THE PARTY OF THE	
alla presente delibera		

II DIRIGENTE RESPONSABILE AD INTERIM DELLA U.O.S.D ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LEGALE

VISTI

gli artt. 75 e 82 del c.p.c. concernente, rispettivamente, la "Capacità processuale" ed il "Patrocinio" delle parti nei giudizi;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

l'art. 17 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 concernente il riodino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici;

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

PREMESSO

che:

- con nota prot. n. 8880 del 4.3.20 perveniva al protocollo generale dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata una richiesta di risarcimento danni, non quantificati, per presunta responsabilità medica, da parte di una paziente e del suo coniuge, in relazione ad un presunto errore diagnostico verificatosi il 7.5.16, all'esito di un esame strumentale;
- il sinistro de quo veniva rubricato dalla proponente U.o.s.d. al numero 09/2020 e trasmesso, con nota prot. n. 13570 dell'8.4.20 alla U.o.s.d. Rischio Clinico e Medicina Legale per l'avvio dell'istruttoria medico legale;
- in pari data, con nota prot. n. 13568 la U.o.s.d. provvedeva a richiedere al legale degli istanti, ai fini dell'avvio dell'istruttoria, copia della perizia medico-legale attestante i fatti denunciati, con l'indicazione del quantum risarcitorio reclamato, nonché della documentazione medica richiamata nella richiesta risarcitoria;
- nelle more della valutazione in ordine all'esistenza del danno lamentato e di eventuali profili di responsabilità in capo all'Azienda, la Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri – con nota prot. n. 13834 del 10.4.20 – trasmetteva al Direttore della U.o.c. interessata la suddetta richiesta risarcitoria;



2

- con nota prot. n. 18567 del 23.5.20 la proponente U.o.s.d. trasmetteva alla U.o.s.d. Rischio Clinico e Medicina Legale la documentazione sanitaria richiesta, nel frattempo fatta pervenire dalla controparte;
- il sinistro de quo veniva trattato dal Comitato Valutazione Sinistri nella seduta del 21.1.21;
- il Comitato Valutazione Sinistri, secondo quanto rappresentato nel verbale n. 02/2021 relativo alla richiamata seduta del 21.1.21 rilevava che "come dall'esame degli atti non sembri emergere alcuna correlazione tra il danno lamentato e la condotta dei sanitari, propone alla Direzione Strategica di rigettare il sinistro, stante, allo stato, la non ravvisata sussistenza di profili di responsabilità a carico dell'Azienda e/o dei sanitari";
- in data 19.2.21, con nota prot. n. 7381, questa U.o.s.d. informava il Legale di controparte circa il mancato accoglimento della richiesta risarcitoria formulata per conto della paziente e del suo coniuge;

CONSIDERATO che:

- l'8 settembre 2021 è stato notificato presso questa Azienda il Ricorso n. 42332/21 R.G. ex art. 696 bis c.p.c. per Consulenza Tecnica Preventiva innanzi al Tribunale Civile di Roma, promosso dalla medesima paziente e dal suo coniuge, per il risarcimento dei danni, patiti e patiendi, non quantificati, asseritamente subiti in conseguenza di un esame strumentale eseguito il 7.5.16;
- il ricorso è stato debitamente trasmesso agli esercenti le professioni sanitarie "interessati" in adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 13 della Legge 8 marzo 2017 n. 24;
- in vista della prima udienza del predetto giudizio, fissata dal Giudice per il giorno 10.11.21, il Comitato Valutazione Sinistri ha provveduto ad esaminare il caso de quo nella seduta del 15.10.21;

VISTO

il verbale del Comitato Valutazione Sinistri n. 22/2021 relativo alla richiamata seduta del 15.10.21, nel quale si è rappresentato che "nell'intervallo di tempo intercorso fra la reiezione del sinistro e la notifica del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. non risultano essere intervenuti elementi di novità in ordine al sinistro occorso alla paziente tali da determinare una revisione delle valutazioni precedentemente formulate, conferma la propria posizione circa l'insussistenza, allo stato, di profili di responsabilità a carico dell'Azienda e/o dei sanitari, consigliando, pertanto, alla Direzione Aziendale di resistere nel giudizio introdotto dalla paziente e dal suo coniuge con ricorso ex art. 696 bis c.p.c., procedendo alla nomina di un legale al quale affidare la rappresentanza e la difesa dell'Azienda nel predetto giudizio";

RITENUTO

opportuno, pertanto, costituirsi innanzi al Tribunale Civile di Roma nel richiamato giudizio n. 42332/21 R.G. a tutela degli interessi dell'Azienda Ospedaliera;

CONSIDERATO che dall'1.1.2012 l'Azienda Ospedaliera, in assenza di copertura assicurativa, è in cosiddetto regime di "autoassicurazione del rischio";

VISTA

la deliberazione n. 210/DG del 25.3.15 con la quale, stante l'assenza di una propria avvocatura interna, questa Azienda per la propria difesa legale nonché dei soggetti agenti in nome e per conto della stessa, si avvale in via fiduciaria di professionisti esterni scelti tra gli Avvocati già annoverati nell'elenco aziendale;

RITENUTO

opportuno, pertanto individuare - quale legale da incaricare per la difesa dell'Azienda nel richiamato giudizio – l'Avv. Pierpaola Meledandri regolarmente iscritta all'Albo Aziendale, in applicazione dei criteri di rotazione degli incarichi;

CONSIDERATO che:

- con nota del 25.10.21 la proponente U.o.s.d., come concordato col predetto Legale, ha elaborato un preventivo di massima relativo ai compensi per l'espletanda attività defensionale, applicando i parametri forensi ex D.M. n. 55/2014 dello scaglione di riferimento, con una riduzione del 50% in un'ottica generale di contenimento della spesa pubblica;
- al suddetto Legale viene rilasciata apposita procura alla lite con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunziare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo Studio sito in Roma, Via della Giuliana, 18;

TENUTO CONTO che l'onere presunto derivante dal presente provvedimento, di complessivi € 2.391,13 (€ 1.638,75 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%) trova riferimento sul conto n. 202020101 "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" dell'Esercizio 2022;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. I della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. I della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:



- la costituzione dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata innanzi al Tribunale Civile di Roma nel giudizio n. 42332/21 R.G. ex art. 696 bis c.p.c. per Consulenza Tecnica Preventiva, promosso da una paziente e dal suo coniuge nei confronti dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata affidando l'incarico per la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Azienda all'Avv. Pierpaola Meledandri conferendole ogni più ampia facoltà di legge, comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunziare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo Studio sito in Roma, Via della Giuliana, 18;
- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare, per l'affidamento al suddetto avvocato sino all'eventuale fase istruttoria, nella somma complessiva di € 2.391,13 (€ 1.638,75 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%);
- di dare mandato alla U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale ad effettuare, su autorizzazione della U.O.S.D. Attività Amministrativa Legale, le necessarie variazioni, in aumento o in diminuzione, dell'importo presunto, imputandole sui conti, Autorizzazioni, sub-autorizzazioni di spesa dei Bilanci di Esercizio di competenza.

L'onere lordo di € 2.391,13 è gravante sul conto n. 202020101, "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" dell'Esercizio 2022.

Il Dirigente Responsabile ad interim della V.O.S.D.

(Dr.ssa Angela Antonietta Giuzio)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

IN VIRTU'

dei poteri conferiti con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T000025 del 25 febbraio ;

PRESO ATTO

che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. I della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. I della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposto.

La U.O.C. Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 6 pagine compreso il frontespizio e da n. I foglio di registrazione e pubblicazione.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr.ssa Tiziana Frittelli)

Of



PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N. PROPOSTA DEL	774 DEL 03.11.2021
N. DELIBERAZIONE DEL	690 DEL 22.11.2021

La presente Deliberazione viene pubblicata per esteso nell'Albo Pretorio on-line Aziendale in data **22.11.2021** ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali e gestione amministrativa ALPI o Funzionario incaricato